COMUNE DI CATANZARO
C.F./ P. IVA 00129520797 - www.comune.catanzaro.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE
tel. 0961-881387 pec: appalti @certificata.comune.catanzaro.it

SETTORE PROPONENTE: **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**
tel. 0961-881230 pec: settore.gestione.territorio@certificata.comune.catanzaro.it

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Catanzaro - Settore Gestione del Territorio, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonchè alle altre informazioni relative all'appalto.

Art.1) NOTIZIE GENERALI

Il progetto esecutivo dei Lavori per la realizzazione di n.230 loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo da ubicare nei cimiteri di via Paglia (n.150),S. Maria (n.40),Catanzaro Lido (n.40) è stato approvato con Delibera della G.C. n.578 del 27/11/2014.
La Determina Dirigenziale n. 4201 del 09.12.2014 di indizione di gara per l'affidamento dell'appalto stabilisce di appaltare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 comma 2 lettera b) del medesimo decreto..

CIG:6098148EE9 -CUP:D67H14001160004. Numero della gara 5855120

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Catanzaro.
Il Responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Marzano
e mail giuseppe.marzano@comune.catanzaro.it tel. +39 0961 881252
Punti di contatto per informazioni di carattere amministrativo in ordine alla gara: Dott. Giuseppe Arnò email: giuseppe.arno@comunecz.it PEC: appalti@certificata.comune.catanzaro.it tel. + 39 0961 881387
Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione
Comune di Catanzaro : Stazione Unica Appaltante Comunale
Indirizzo: Via G. Jannoni, 68 – 88100 Catanzaro – Italia
Tel.0961-881387-PEC:appalti@certificata.comune.catanzaro.it
La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara
b) disciplinare di gara
c) capitolato, schema di contratto, elenco prezzi, ed atri)
d) modulistica per offerta costituita da:
   - Domanda di partecipazione Mod.1 (busta A)
   - Dichiarazione sostitutiva di cui all'art.38, co.1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 Mod.1/Bis (busta "A")
   - Atto di impegno di cui all'art.37 D.Lgs163/2006 per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di

concorrenti e G.E.I.E. Mod. 1 ter (busta A)
- Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato Mod. 2 (busta A)
- Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario Mod. 3 (busta A)
- Dichiarazione di subappalto Mod.4 (busta A)
- Informazione antimafia: dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Mod.5 (busta A)
- Mod. 6 - Dichiarazione C.C.I.A.A.
- Mod. 7 - Dichiarazione soggetti non censiti
- Offerta economica Mod.8 (busta B)

Art. 2) OGGETTO

L'appalto, finanziato con fondi comunali ed ha per oggetto l'esecuzione di lavori per la realizzazione di n.230 loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo completi di impianti elettrici tecnologici a risparmio energetico da ubicare nei cimiteri di via Paglia (n.150),S. Maria (n.40),Catanzaro Lido (n.40).
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
Il presente appalto è dato a corpo.

CATEGORIA PREVALENTE: **OS13**
- I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti:
  a) installazione strutture prefabbricate;

Art. 3) IMPORTO

3.1 L'importo complessivo dell'appalto è pari a 483.784,70 EUR, oltre Iva, così suddiviso:
- 93.025,20 EUR importo soggetto a ribasso;
- 44.794,8 0 EUR costo della mano d'opera inclusa nei lavori non soggetto a ribasso;
- 500,00 EUR per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.

3.2. PAGAMENTI ED ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 , prevista la corresponsione all'appaltatore di una somma , a titolo di anticipazione,pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto,previa presentazione di polizza fideiussoria e del crono programma per il recupero dell'anticipazione sui vari SA.

Le rate di acconto saranno corrisposte secondo le modalità indicate nell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

Art.4) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La durata dei lavori è prevista in massimo n. 70 (settanta) giorni nel periodo, con le modalità e condizioni descritte nel capitolato speciale d'appalto e crono- programma dei lavori.

Art. 5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art.122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 comma 2 lettera b) del medesimo decreto (e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del predetto Decreto Legislativo).
Si precisa che il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri di sicurezza previsti dall'art. 86 comma 3 bis del d.lgs n. 163/0 ,dei costi della sicurezza interni all'azienda previsti dall' 87 comma 4 dell medesimo decreto e delle spese relative al Costo della mano d'opera inclusa nei lavori.

Art. 6) CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42, da possedere dai partecipanti alla gara in funzione della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico singolo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato). E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
Le imprese aventi sede in uno Stato aderente all'Unione Europea o firmatari di accordi sugli appalti di cui all'art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o a più di un consorzio stabile, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) ed i consorzi stabili di cui all'art. 36 comma 5, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 c.p. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. I soggetti ammessi a partecipare devono essere in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12.07.2011, n.106, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso co 2, a seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante.
A norma dell'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice e nei termini già chiariti dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

Art. 7) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
b) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005);
d) essere in regola con i piani individuali di emersione di cui all'art. 1 comma 14 D.L. 25/09/2002 n.210 convertito con modificazioni in Legge n.266 del 22/11/2002;
e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/99;
f) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n.159/2011 di cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art.67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n.159/2011 s.m.i..
h) essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. n.81/2008;
i) L'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 *(modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)* o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
l) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

I requisiti soggettivi di ordine generale devono essere posseduti, nei raggruppamenti temporanei di imprese A.T.I. (anche se non ancora formalmente costituiti)/ Consorzi da ciascuno dei soggetti raggruppati.
I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.

Art. 8) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I suddetti requisiti dovranno essere forniti mediante dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i. (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con cui il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede per il ramo di attività oggetto della gara.

Nella suddetta dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare i dati identificativi dell'impresa: codice fiscale e numero d'iscrizione, registro imprese, data di iscrizione, sezione, numero di repertorio economico amministrativo, denominazione della ditta, forma giuridica, sede (località/cap – indirizzo-pec), data di costituzione, durata della società, oggetto sociale, partita IVA, matricola INPS, posizione INAIL,il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; attività e relativa data d'inizio, abilitazioni, soggetti controllati (denominazione, codice fiscale, sede, ecc), composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; la sussistenza del "Nulla osta" ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i..

Art. 9) *REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI*

I concorrenti devono possedere a pena di esclusione attestazione S.O.A. nella categoria **OS13**

- I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti:
  a) installazione strutture prefabbricate,

Il suddetto requisito dovrà essere fornito mediante:

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. e degli articoli 108 e 109, del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

Il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

Art. 10) MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI

10.1 Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-b/s del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

10.2 tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) , della succitata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

10.3 I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

10.4 Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

105 L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

10.6 Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

10.7 Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

10.8 Nei successivi articoli del presente disciplinare di gara, relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

10.9 Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali **art. 6-*bis***

Art.11 *CONTRIBUTO ANAC:*

Non dovuto in quanto l'importo dell'appalto posto a base di gara è inferiore a 150.*000,00 EUR.*

Art. 12) PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno, pena esclusione, prendere visione dei luoghi di esecuzione dei lavori e ritirare il relativo attestato.

Sono ammessi alla presa visione e al ritiro dell'attestato, rilasciato dal Responsabile del Procedimento (o da suo delegato) esclusivamente i soggetti di seguito indicati:

a) un Legale rappresentante o un Direttore Tecnico dell'impresa muniti di fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA, di SOA o di altro documento probatorio, atto a dimostrare la carica ricoperta;

b) un procuratore speciale dell'impresa, munito di specifica procura notarile (originale o in copia autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000), da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti pubblici.
I soggetti sopra richiamati dovranno esibire un documento di identità valido e leggibile.
I concorrenti dovranno dare prova dell'effettuato sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori allegando alla documentazione di gara (Busta A)apposita attestazione come da modello rilasciata dall'Ufficio del RUP .

c) Il sopralluogo sarà possibile previo richiesta di appuntamento con RUP,Geom. Giusep pe Marzano tel. + 39 0961/881XXX–email . giuseppe.marzano@comune.catanzaro.it nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.00 fino al **17/06/201.**

d) Il punto di ritrovo sarà presso il settore Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro sito in via Jannoni.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, la presa visione dei luoghi può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 13) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- **Cauzione provvisoria :**
  1. Le ditte concorrenti, a garanzia degli assumendi obblighi, dovranno costituire, **a pena di esclusione**, apposita cauzione del 2% dell'importo a base d'asta (93.025,20 EUR) e pertanto ammontante ad **2.770,00** EUR (duemilasettecentosetta nta/00) da prestare secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i..
  2. La garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;
     In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
     La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
     Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di

presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. L'importo della garanzia, è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 commi 1 e 2 s.m.i. per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, Certificazione di Qualità conforme alle Norme Europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n.7).
   Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione del 50% dell'importo della garanzia è ammessa solo se tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati siano in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità.

   L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 123 del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.R. n. 207/10), qualora l'offerente risultasse affidatario.

4. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito dopo l'aggiudicazione della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

5. Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:

   a) assegno circolare intestato al Comune di Catanzaro;
   b) attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Catanzaro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
   c) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il Dlgs n.385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.02.1959, n.449 s.m.i.) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia

assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
In caso di RTI e di consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse *(c.f.r. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n.8)*.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario formalmente costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, **a pena di esclusione**, al soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri soggetti costituenti il Raggruppamento.

➢ **Cauzione definitiva e polizza assicurativa**

1. La ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.LGS N. 163/2006 s.m.i.;
2. la garanzia fideiussoria redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. l'importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la certificazione del sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. La cauzione definitiva sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;
5. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
6. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) **per un massimale non inferiore a 5.000,00 EUR**

Art. 14 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini e alle condizioni previsti dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 15) CHIARIMENTI

15.1. E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, Geom. Giuseppe.Marzano email giuseppe.marzano@comune.catanzaro.it Pec: settore.gestione.territorio@certificata.comune.catanzaro.it entro il **12.06.2015** ore 12.00 esplicitando in oggetto la dicitura "Quesito concernente la gara per i lavori di " realizzazione di n.230 loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo da ubicare nei cimiteri di via Paglia, S. Maria,Catanzaro Lido

15.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque entro il **18.06.2015**, salvo l'oggettiva impossibilità di rispettare il suddetto termine. **Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.**

15.3 La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.comune.catanzaro.it

Art. 16) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso, contenente tutta la documentazione richiesta e l'offerta, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. I plichi dovranno pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro, Settore AA.GG./SUAC, Via Iannoni, 88100 Catanzaro, entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **22/06/2015**, a pena di esclusione.
Il recapito tempestivo ed integro dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane a completo e ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Qualunque siano le modalità di presentazione, l'offerta si considera pervenuta in ritardo e, quindi, non ammessa alla gara, qualora dovesse pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro oltre il termine prefissato di ricezione, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedita in tempo utile. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione con data antecedente risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di ricezione, non verranno aperti e si procederà all'esclusione dei relativi concorrenti. La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
I plichi, per garantire l'identificazione della provenienza, a pena di esclusione, dovranno riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

1. Ragione sociale, indirizzo del mittente, numero di fax, indirizzo mail e pec, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa concorrente (nel caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);

diciture "NON APRIRE" e "CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI A TUMULAZIONE FRONTALE IN CALCESTRUZZO DA UBICARE NEI VARI CIMITERI CITTADINI DI VIA PAGLIA,S.MARIA,CATANZARO LIDO. CIG:6098148EE9 - CUP:D67H14001160004. Numero della gara 5855120-

Scadenza offerte: 22/06/2015 ore 12:00

Art. 17) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE.

I concorrenti, utilizzando l'apposito modulo n.1 corredato da **marca da bollo da € 16,00,** dovranno produrre la domanda di partecipazione – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore con allegata fotocopia del documento d'identità – attestanti il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei requisiti tecnico – professionali necessari per l'ammissione alla gara (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) come di seguito indicati:

A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46 D.P.R. 445/2000) attestanti:

1. i dati anagrafici e di residenza del legale rappresentante, il titolare se si tratta di impresa individuale; i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
2. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura/albo delle Cooperative della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (per le imprese con sede in Stato straniero) e che l'oggetto sociale dell'impresa risulta coerente con quello della gara;
3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni oppure di trovarsi nella situazione di cui all'art.186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;

4. l'assenza di procedimento in corso (mod.1) per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
5. l'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla propria moralità professionale. L'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 della Direttiva CEE 2004/18. L'esclusione dalla partecipazione alla gara ed il divieto di stipulare contratti operano se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandata semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel mod.1 i nominativi e i relativi dati anagrafici. L'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

6. l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Ai sensi del comma 2 dell'art.38 del D.lgs n.163/2006 s.m.i. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
7. l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Ai sensi del comma 2 dell'art.38 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266. A tal fine dovranno essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS ed il numero di P.A.T. - Posizione Assicurativa Territoriale dell'INAIL;
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza alle norme della legge n° 68 del 12/3/99. Dovrà essere indicato l'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
9. l'inesistenza dell'applicazione di misure cautelari interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) D. Leg.vo n.231dell'8/6/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art.14 del D.lgs n.81 del 9 aprile 2008 s.m.i.;
10. che il titolare, se si tratta di impresa individuale, i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/11/81, n. 689;
11. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
12. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005).
13. che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 (società in house);

B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) comprovanti, a pena di esclusione:

1. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n° 55/90; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
2. l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
3. l'inesistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Catanzaro che bandisce la gara o l'inesistenza di errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Catanzaro;
4. di non essere iscritti, ai sensi del comma 1-ter dell'art.38 del DLgs n. 163/2006 s.m.i., nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10 del DLgs n. 136/2066 s.m.i.,. per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
5. di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, ai sensi del comma 2 dell'art.38 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., il concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi suddette la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenti l'offerta economica;
6. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs n.163/06 s.m.i., in quanto non partecipa alla gara in associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipa in gara in associazione o consorzio.

C)Dichiarazioni relative alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici

Il concorrente dovrà dichiarare:

1. di essere consapevole che la sottoscrizione del contratto prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art.10 del DPR n. 252/98, sono sottoposte a condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive da parte della Prefettura; di obbligarsi in caso di aggiudicazione a comunicare alla stazione appaltante l'elenco

delle imprese coinvolte nel piano di affidamento del servizio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese e in particolare ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa;
3. di impegnarsi a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura;
4. di impegnarsi al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente dei luoghi di lavoro, e delle maestranze impiegate, essendo consapevole che qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la Stazione appaltante risolverà il contratto ed escluderà l'impresa dalla procedura. A tal fine si considerano gravi violazioni: a) l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalla scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'impresa; c) inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
5. elenco del personale che dovrà effettuare il servizio con l'indicazione del titolo di studio posseduto,ampliamente indicato nell'art.8 del capitolato d'appalto;
6. di aver esaminato il capitolato di gara, il bando, il disciplinare e il progetto allegati e di accettare integralmente, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute. L'impresa altresì deve dichiarare che il servizio oggetto della presente procedura sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara;
7. di avere piena e perfetta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio indicato in oggetto e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
8. che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i.;

- ✓ **N.B. 1: i**n caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, cooperative sociali o consorzio, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

La dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lett.c) del D.Lgs n. 163/2006 smi, vanno rese individualmente anche **dai soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del DPR

n.445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie (AVCP, Determinazione n.4 del 10/10/2012).

In ogni caso, qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica siano stati provvedimenti di cui all'art.38 comma 1, lett.c) del D.Lgs, n.163/2006 smi, l'impresa concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Art. 18) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico citato nel precedente art. 16 dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «Busta A - Documentazione Amministrativa», «Busta B Offerta economica».

Tutte le buste devono indicare i dati identificati dell'offerente.

Il plico generale e le due buste devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. La sigillatura deve essere effettuata con materiale idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura con modalità tali da garantirne l'integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli pre incollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.

Art. 19) AVVALIMENTO (art.49 del D.Lgs. n. 163/2006)

Qualora il concorrente utilizza l'istituto dell'avvalimento oltre al mod.1 dovrà allegare:

- **Dichiarazione (Mod. n.2)** resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato) sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 s.m.i., verificabile ai sensi dell'art.48 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., con la quale attesta:

1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art.49 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
2. le complete generalità del soggetto ausiliato ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

   N.B. Oltre alla suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

   Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata (mod.2) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49, comma 5, del D.lgs n.163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- **Dichiarazione (Mod. n. 3)** resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., con la quale attesta:

  1. le proprie generalità;
  2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art.38 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
  3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

- **Dichiarazione (Mod. n. 5)** – familiari conviventi.

N.B. : a tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35, secondo comma del DPR 445/2000.
La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) .
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett.h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art. 20) CONTENUTO DELLA BUSTA "A"- " DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Essa dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana:

A) Le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (mod. n.1) e le Dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter), dell'art.38, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. (mod. 1bis), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE, dichiarazione di subappalto (mod.4), avvalimento (mod.2 e 3);

B) il deposito cauzionale provvisorio di cui al presente Disciplinare;

C) la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

D) dichiarazione del legale rappresentante di presa visione ed accettazione del Disciplinare di gara, del Capitolato di gara e dello schema di contratto;

E) dichiarazione effettuata dai soggetti di cui all'85 del D.Lgs. n.159/2012 e s.m.i. afferenti anche i familiari conviventi, circa l'insussistenza di cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs n. 159/2011 e tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo decreto, di cui all'allegato mod. 5;

F) Il **PASSOE, debitamente sottoscritto**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio Avcpass *dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C.;*

G) Attestato di presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;

H) *distinta in carta semplice, di tutti i documenti presentati;*

I) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

PRECISAZIONI

- L'istanza di partecipazione alla presente gara deve contenere l'indicazione della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive.
- Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.
- L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- Le dichiarazioni che non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere b),c) ed m-ter del comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.
- Ai fini del comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- In caso di cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria,antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere, a pena l'esclusione, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
- Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di

capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei soci persone fisiche delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica" anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

- Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 38 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.
- Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- Con riferimento al comma 1 della lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006:

  - la dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359

  del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

(solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)

- dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

- non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;

- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i. e che non è stata emesse una informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.
- ai sensi dell'art. 32- quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316- ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater;320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 21) CONTENUTO DELLA BUSTA "B" -" OFFERTA ECONOMICA".

Nella Busta B, chiusa, idoneamente sigillata e siglata sul lembo di chiusura, a pena di esclusione, con la scritta "Offerta Economica" e il nome e la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della gara, dovrà essere contenuta l'offerta economica in bollo da € 16,00, secondo l'All. modello 8.

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta o da persona munita degli occorrenti poteri, nella quale sia riportato quanto segue:

- la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'Impresa, nel cui interesse l'offerta è presentata;
- i dati identificativi della procedura di gara in argomento;
- il ribasso percentuale sull'importo complessivo di gara soggetto a ribasso (pari ad €. 93.025,20)espresso sia in cifre che in lettere. Tale indicazione non dovrà contenere abrasioni o cancellature o correzioni. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto tra i due valido quello più conveniente per l'Ente Appaltante;
- Il ribasso viene considerato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- La Dichiarazione che nella formulazione dell' offerta ha tenuto conto degli oneri della sicurezza previsti dall'art. 86 comma 3 bis del d.lgs n. 163/06 non soggetti a ribasso pari ad **€.** _____ , dei costi della sicurezza interni all'azienda previsti dall' 87 comma 4 del d.lgs n. 163/06 e s.m.i.,non soggetti a ribasso, pari a €._____e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad €._____;

In caso di R.T.I. e Consorzi ordinari non ancori costituiti, ai sensi dell'art.37, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate, nonché dal Consorzio stesso, in caso di RTI già costituita dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, rinnovabili per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Art.22 CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA,IRREGOLARITÀ ESSENZIALI

22.1 Si specifica che,relativamente alla presente procedura di gara,si configurano due fattispecie di cause di esclusioni dalla gara :

- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 ;
- che costituiscono irregolarità essenziale e comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006;
- E' altresì richiesto al concorrente di produrre altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale .

22.2 CAUSA DI ESCLUSIONE IMMEDITA

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- ✓ la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- ✓ la mancanza dei requisiti *di idoneità professionale e* tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l' esecuzione dei lavori;
- ✓ la mancanza di attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere,con riferimento alle categorie delle lavorazioni indicata nel bando di gara;
- ✓ la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
- ✓ il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.
- ✓ Si precisa inoltre che la mancanza della eventuale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2,lett. a) del D. Lgs. 163/2006), poichè afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa non emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione presentata dal concorrente;

- ✓ la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

  - dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit., per i consorzi stabili;
  - dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit. , per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;

- ✓ **dell'art. 37, comma 7 secondo periodo d.lgs. cit., per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice.** in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate al successivo art.23, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora l'operatore economico entro il

termine perentorio di cui sopra, dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale).

- ✓ nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere professionale e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente articolo,si procederà all' immediata esclusione del concorrente..

- ✓ nel caso che dalla documentazione prodotta dall'operatore economico (compresa l'istanza di partecipazione) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

22.3 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA

Nel presente articolo sono di seguito elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma *2-bis* e dall'art. 46, comma *1-ter,* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- ✓ **Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**.

  Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

- ✓ **Non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda/istanza di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte di seguito indicate:**

  - **Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte.**

    Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

    - la mancata indicazione sul plico generale del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta;
    - l'apposizione sul plico esterno generale di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto contenente l'offerta per una determinata gara;
    - la mancata sigillatura del plico esterno principale e/o della buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché

garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalla restante busta munita della corretta dicitura;
- **Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e violazione del principio di segretezza delle offerte.**

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa costituisce un principio di provenienza giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007;

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando/disciplinare; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione del concorrente, che sarà debitamente **motivata.**

✓ **Offerte condizionate.**

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate.

L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria

o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione.

✓ Offerte plurime

Non possono ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara.

✓ Offerte in aumento

E' fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara al preminente fine di impedire rialzi della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto - come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara.

- ✓ ***non* rechi l'indicazione di offerta, oppure rechi l'offerta in aumento, e/o rechi l'indicazione in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre**;
- ✓ **contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante;**
- ✓ **contenga percentuale in aumento, indeterminate, plurime e parziali**

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione:

a. **la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;**
b. **la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;**
c. **la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.**

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art.46 del Codice.

ART. 23) SOCCORSO ISTRUTTORIO

23.1 Nel presente articolo sono elencati in modo tassativo tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art.

38 comma 2- *bis* e dall'art. 46, comma *1-ter,* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del dieci per mille dell'importo stimato dell'appalto ,pari ad 930,252 EUR da corrispondere mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296 con la causale: sanzione pecuniaria relativa alla gara per la" Realizzazione di loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo da ubicare nei vari cimiteri cittadini di Via Paglia,S. Maria,Catanzaro Lido . **CIG: 6098148EE9**

23.2 La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente articolo.

23.3 Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente articolo non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

23.4 La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico **mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296 con la causale: sanzione pecuniaria relativa alla gara per** *l'affidamento dei lavori di consolidamento della frazione Janò del Comune di Catanzaro*,oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure,nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

23.5 con riferimento alla presente procedura di gara, si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni,

anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

- la mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata (per esempio non sarà considerata irregolarità essenziale la mancata indicazione dei nominativi e generalità dei soggetti muniti di poteri negoziali e/o di legale rappresenta dell'operatore, ecc.).
- la mancanza della indicazione delle condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti.

- con riferimento al comma 1 della lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

- la mancanza della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative (negli appalti di lavori la dichiarazione relativa al possesso di idonea attestazione SOA in corso di validità negli appalti di importo superiore a 150.000 euro).

Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

la mancata dichiarazione con la quale si specifica chiaramente che tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE si intende costituire o si è già costituito (verticale, orizzontale o misto) o di che tipo di rete di impresa si tratti.

Invece, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione - nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituiti o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto:

la mancanza della indicazione delle categorie di lavorazioni indicate nel bando come prevalente e scorporate assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE ed anche delle quote delle singole categorie assunte in modalità orizzontale per i raggruppamenti di tipo misto;

Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale:

la mancanza della indicazione delle quote di lavorazioni assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006, costituendi, l 'omissione :

- dell'espressione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza

  all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;

- della dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

Nel caso di avvalimento:

la mancanza del contratto di avvalimento e le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), g) dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006; **(si puntualizza invece che la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49. comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006), poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine**

perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata).

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) o c), del D.Lgs. 163/2006:

a. la mancanza della indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio.

b. la mancanza della accettazione delle condizioni generali di contratto, previste nel bando di gara.

c. la mancanza della dichiarazione, ai sensi di cui all'art. 118, comma 2 del DPR 207/2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

d. la mancanza della dichiarazione di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

e. la mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni relative al subappalto quando necessarie ed indispensabili per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (subappalto "sostanziale" o "necessario"), nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. Queste dichiarazioni riguardano l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

Nel caso in cui il concorrente si avvalga dell'istituto della cooptazione ai sensi del l'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, la mancanza delle dichiarazioni:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti dalla/e impresa/e cooptata/e non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute dalla/e impresa/e cooptata/e, è almeno pari all'importo dei lavori che saranno affidati (tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna della/e impresa/e cooptata/e associata/e).

Si chiarisce che la dichiarazione con cui il concorrente intende avvalersi dell'istituto della cooptazione - contenente l'indicazione della denominazione e della sede legale della impresa cooptata - se non espressa nell'istanza di partecipazione alla gara, non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

- la mancanza della cauzione provvisoria e/o delle dichiarazioni in essa contenute, richieste nel presente disciplinare di gara all'art. 13 e considerate irregolarità essenziali;
- la mancanza della presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE".

- Nel caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la mancanza della produzione del contratto di rete e le relative dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare.
- la mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive contenute nell'istanza di partecipazione alla gara (modello allegato 1) prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A).
- la mancanza della procura nel caso di sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive del concorrente e del consorziato da inserire nella busta "A", e dell'offerta economica , da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora l'istanza di partecipazione alla gara e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta a).
- la mancanza della sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara del concorrente e delle dichiarazioni sostitutive - oppure la sottoscrizione dell'istanza con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

  Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione dell'istanza - da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente - deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

  Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'istanza/offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

  Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti - quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l'istanza/offerta stessa è contenuta, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'istanza è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica si rinvia a

quanto prescritto al precedente articolo 21.

- Il soccorso istruttorio può essere attivato per irregolarità o mancanza di elementi e dichiarazioni da ritenersi "essenziale" quali:

  ✓ omessa indicazione degli elementi atti ad individuare i soggetti responsabili dell'impresa (come il documento d'identità a corredo della dichiarazione o l'avvenuta sottoscrizione di questa);

  ✓ omessa, incompleta o irregolare indicazione delle sentenze di condanna da parte dei soggetti responsabili dell'impresa (sempre che la dichiarazione non integri un falso in gara);

  ✓ omessa o irregolare presentazione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta purchè vi sia stata la costituzione della garanzia al momento dell'offerta.

ART.24) ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ NON COSTITUISCE IRREGOLARITÀ ESSENZIALE

24.1 Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nel precedente art.22 saranno considerate come *"irregolarità non essenziali"* che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

In particolare non comporterà l'esclusione dalla gara la mancanza delle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione relativa al subappalto nel caso in cui non ricorra il caso del subappalto necessario .
- dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo articolo 16 del presente bando di gara.

Per le sole cooperative:

- la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative.
- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio.
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara.
- l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1/9/ 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria:

- la dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale.
- la mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale in calce all'offerta economica; (al riguardo, il bando- tipo, emanato dall'A.N.A.C., n. 2 del 2.9.2014 *"Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari. Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratto di importo superiore a euro 150.000. Offerta alprezzo più basso"*, non prevede che la dichiarazione relativa alla indicazione di tali costi sia inserita all'interno della busta contenente l'offerta economica e prevede che essi debbano essere analizzati in fase di verifica della anomalia dell'offerta);
- la mancata allegazione o la non conformità, del Documento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. La presentazione di un passoe non conforme o l'omessa presentazione del passoe, comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe entro il termine non inferiore a 10 giorni dalla specifica richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico non regolarizzi o non presenti il passoe, lo stesso sarà escluso.
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

ART. 25) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione, nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Settore AA.GG./SUAC, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti esperti nelle materie attinenti l'appalto in oggetto ai sensi dell'art.84 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art. 26) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

26.1 La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A-Documentazione Amministrativa", in seduta pubblica procede a:

- verificare l'integrità dei plichi con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 15.2. b) del presente bando di gara;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente bando di gara ed alla vigente normativa - compresa la conformità dei PASSoe prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciate dagli organismi di certificazione e la validità temporale delle certificazioni di qualità.
- verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale

ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;
- escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui - con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate al precedente articoli 22.
- Nel caso in cui si accerti la presenza di una o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 15.3, si procederà all' attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). La commissione di gara osserverà le disposizione previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.
- I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo al sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme - ove presenti.
- Alla conclusione degli eventuali sub-procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di una nuova seduta pubblica nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi e si procederà delle buste "B – Offerta economica" contenenti l'offerta economica, accompagnata dalle giustificazioni, presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara, ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al miglior offerente, come stabilito dall'art. 11, comma 4 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006.
- Alla seduta, pubblica per i concorrenti, sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
- Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle buste "A" , si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche - avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i. La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.
- Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, negli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00=, **la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile** in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di

capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca

26.2 Verifica di anomalia delle offerte

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

26.3 In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice;

Art. 27)ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI

a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

f) in caso di parità, si procede per sorteggio;

g) al termine della proceduta di affidamento è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, a favore del miglior offerente. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163/2006, procede all'aggiudicazione definitiva, mediante Determinazione Dirigenziale. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti;

h) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all'art. 113 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e le polizze assicurative previste dall'art. 34 del capitolo speciale;

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

j) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 del citato decreto legislativo n. 163/2006;

k) tutte le spese per la stipulazione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario;

l) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante, ad eccezione della cauzione provvisoria;

m) i dati raccolti sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Art. 28) ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registrazione, gli oneri fiscali ed ogni altra spesa connessa, che sono tutte a suo carico.

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto alla data che sarà fissata da questa amministrazione. Ove non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà con provvedimento motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione dell'appalto alla Ditta che segue in graduatoria. La stipula della polizza è subordinata alla presentazione della cauzione definitiva sull'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.

Art.29 Stipulazione contratto

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o del POS oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre cause ostative elencate al precedente art. 11.1. del presente bando, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

Art. 30) *CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONE DEI CREDITI*

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

Art. 31) ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del n. 163/2006 s.m.i.. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d) dell'art.13 succitato.

Il diritto di accesso è **differito**:

a) in relazione all'**elenco dei soggetti** che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
c) in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, 24, Legge n. 241/90, D.P.R. 184/06, D.Lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di indicare se il contenuto dei documenti componenti l'offerta presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti,

costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare nel modello di partecipazione che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento.

In mancanza di motivazione e comprova dell'inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa Stazione Appaltante acconsentirà al suo accesso nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento.

Le istanze di accesso devono essere rivolte al RUP che è e rimane responsabile della procedura di accesso.

ART. 32) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle Ditte non aggiudicatarie entro i 30 giorni successivi dalla data di aggiudicazione. Quello della Ditta aggiudicataria sarà trattenuto fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale.

ART. 33) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i..

ART. 34) PROCEDURA DI RICORSO

- Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 243-*bis* del D.Lgs. n.163/2006, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20/03/2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 del *"Codice del processo amministrativo"* approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e successive modificazioni, recante "Spese di giudizio", prevede che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio.
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale.

Il Responsabile ufficio SUAC	Il RUP	IL DIRIGENTE
Dr. Giuseppe Arnò	Geom. Giuseppe Marzano	Arch. Carolina Ritrovato

INDICE

Premesse 1

Art.1) NOTIZIE GENERALI 1

Art. 2) OGGETTO 2

Art. 3) IMPORTO 2

Art. 4) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 2

Art. 5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 3

Art .6) CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 3

Art. 7) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 4

Art. 8) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 5

Art. 9) REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI 5

Art. 10) MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI 5-6

Art. 11)CONTRIBUTO ANAC 6

Art. 12) PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 6

Art. 13) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 7-8--9

Art. 14) SUBAPPALTO 9

Art. 15) CHIARIMENTI 10

Art. 16) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 10

Art. 17) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE. 11-12-13-14-15

Art. 18) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 15

Art. 19) AVVALIMENTO (art.49 del D.Lgs. n. 163/2006) 15-16

Art. 20) CONTENUTO DELLA BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 16-17-18-19

Art. 21) CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA. 19

Art. 22) CAUSE DI ESCLUSIONE 20-21-22-23

Art. 23) SOCCORSO ISTRUTTORIO 24-25-26-27-28-

Art. 24)ALTRE DCHIARAZIONI 28-29

Art25) COMMISSIONE GIUDICATRICE 30

Art. 26) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 30-31-32

Art. 27) ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONII 32

Art. 28) ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA 32-33

Art. 29)STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 33

Art.30) CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONE DEI CREDITI 34

Art. 29) COMUNICAZIONI 20

Art. 31) ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA 20

Art. 32) RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. 21

Art. 33) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 34

Art. 34) PROCEDURA DI RICORSO 34-35